

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ITALIANI IN EUROPA APS"**

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "ITALIANI IN EUROPA APS", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede nel Comune di Favara (Provincia di Agrigento).

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Agrigento, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali sia in Italia sia all'Estero.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ITALIANI IN EUROPA APS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa è una associazione di promozione sociale autonoma e pluralista, soggetto attivo in ambito italiano ed internazionale, per la promozione della cultura italiana, della socialità, della solidarietà; sostiene e tutela l'auto-organizzazione delle persone quale pratica fondamentale di democrazia e di concreta risposta ai bisogni delle comunità; persegue finalità anche assistenziali ed attraverso l'opera delle sue strutture territoriali, in Italia ed all'estero, soddisfa i propri scopi sociali e le proprie finalità statutarie.

attivando una molteplicità di servizi per la tutela e l'assistenza attraverso e per i lavoratori migranti e le loro famiglie, per i pensionati, i disabili, i disoccupati, le casalinghe e per tutte le persone meno abbienti.

Art. 2 Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia ed interpretazione dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 4 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune; ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, della creatività, delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e la fruizione culturale;

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, alla promozione dell'inclusione digitale (c.d. "e-inclusion");
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello Nazionale che Internazionale;
- la promozione della parità di genere nell'Associazione e nella società, per la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne e del loro ruolo, quale elemento imprescindibile di una società più giusta che operi per debellare ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'educazione alla responsabilità civica mediante lo sviluppo dello spirito di cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, a livello Nazionale, Comunitario e Internazionale;
- la promozione delle attività ludiche, sportive e di socialità, con finalità formative, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita sani e socialmente attivi;
- l'affermazione della cultura della legalità, contro ogni forma di sopraffazione, di criminalità organizzata e di corruzione, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- la promozione di attività educative e di formazione, ivi inclusa ogni attività ed azione di informazione, formazione e aggiornamento, anche professionale, rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate;
- la promozione della cultura in ogni sua manifestazione e forma espressiva – musica, teatro, cinema, letteratura, arte – attraverso la realizzazione di concerti, rappresentazioni, proiezioni, esposizioni, concorsi letterari, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico, riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, per il sostegno all'invecchiamento attivo e la piena partecipazione di esse alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa salvaguardandone la dignità e l'autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, intolleranza, violenza, censura e discriminazione;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti di cooperazione e solidarietà all'estero, previste dalla legislazione nazionale, regionali ed europea;
- la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità, ivi inclusa l'attività volta al recupero delle dipendenze dal gioco e dal consumo di stupefacenti;

- la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale, per la piena attuazione dei precetti costituzionali in ordine alla finalità rieducativa della pena;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale quale forma di scambievole arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi, rifugi e colonie;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, di Campi di volontariato e di ogni altra forma che favorisca le relazioni, la conoscenza, l'impegno sociale e la formazione, anche con stage, in Italia e all'estero;
- la promozione del Servizio Volontario Europeo, tramite l'attuazione dei programmi promossi dall'Unione Europea;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici; – la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani;
- la promozione del diritto al lavoro, attraverso il sostegno e l'assistenza ai lavoratori ed alla genitorialità, in particolare in favore dei giovani, delle donne, degli emigrati, degli immigrati, dei precari, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già operanti sul territorio;
- la promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro per favorire e favorendo il corretto mantenimento del benessere psicofisico nella sua totalità;
- la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- la promozione dell'innovazione digitale, tecnologica e della tutela dei dati personali;
- promozione di fiere agroalimentari e zootecniche; promozione di prodotti tipici; promozione e difesa del Made in Italy e della filiera agroalimentare;

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 5 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 6 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 7 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss.mm. e ii. Nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa (Lettera d) D. Lgs. 117/2017);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. ed ii. (Lettera f) D. Lgs. 117/2017);
- Formazione universitaria e post-universitaria (Lettera g) D. Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera i) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Lettera k) D. Lgs. 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e dal contrasto della povertà educativa (Lettera l) D. Lgs. 117/2017);
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (Lettera m) D. Lgs. 117/2017);
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio

equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (Lettera n) D. Lgs. 117/2017);

- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Lettera r) D. Lgs. 117/2017);
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141, e ss. mm. e ii. (Lettera s) D.Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Lettera t) D. Lgs. 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Lettera v) D. Lgs. 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera w) D.Lgs. 117/2017);

Art. 8 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione può effettuare:

- a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- c) organizzare attività didattiche rivolte agli associati, ai loro familiari ed ai terzi per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- d) promuovere e diffondere ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, programmi di formazione ed iniziative di studio;

- e) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e turistiche;
- f) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e turistico;
- g) edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- h) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto, mobile e immobile, aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- i) svolgere attività nei confronti degli italiani emigrati e delle loro famiglie;
- j) sviluppare iniziative atte a istituire, mantenere e rinsaldare i legami tra l'Italia ed i cittadini emigrati, le loro famiglie ed i loro discendenti, al fine di valorizzare il senso dell'identità italiana e rispondere al loro bisogno di radici;
- k) assistere gli emigrati e i migranti e le loro famiglie nella tutela dei loro diritti e dei loro interessi in Italia e nei Paesi di migrazione, nonché di tutti coloro che rimpatriano;
- l) mantenere il collegamento più stretto e continuo tra gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie, favorire la riunione della famiglia nei luoghi di migrazione e assicurare sostegno alle famiglie migranti;
- m) facilitare la preparazione degli emigrati, sia in Italia che all'estero, dal punto di vista professionale, culturale e psicologico per garantire e migliorare l'inserimento di essi e delle loro famiglie in tutte le espressioni della vita sociale, culturale, economica, politica e ricreativa;
- n) approntare una particolare assistenza per la donna, emigrata o immigrata, aiutandola a sviluppare la propria personalità in tutti i campi della vita sociale, in particolare sostenendone i percorsi formativi di studio e di lavoro, nonché le espressioni delle proprie attitudini artistiche e la propria creatività;
- o) istituire ed assegnare, tramite concorso, borse di studio, nonché promuovere e gestire tirocini formativi e organizzare, previo accordo con istituti universitari e/o con imprese pubbliche o private, stage in Italia e all'estero;
- p) attuare iniziative di tutela verso i figli di emigrati o immigrati orfani o abbandonati o che subiscono maltrattamenti e promuovere intese con soggetti affini che operano nel Terzo Settore, sia in Italia che all'estero;
- q) costituire un Osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni migratori, la raccolta e l'aggiornamento dei relativi dati e creare un Centro studi per l'elaborazione e la diffusione dei medesimi oltre che a supporto di tutte le iniziative assunte dall'associazione;
- r) promuovere la cultura della cittadinanza sociale e dell'integrazione, nonché il dialogo interculturale tra i popoli attraverso l'erogazione di corsi di lingua e cultura italiana finalizzati anche al conseguimento di titoli riconosciuti dalla U.E. di lingua e didattica – anche a distanza – della lingua italiana per italiani e stranieri;
- s) promuovere progetti di cooperazione nazionale e internazionale, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità italiane residenti all'estero, contribuendo alla diffusione della cultura italiana;

- t) fondare, promuovere e gestire Università telematiche e non, aperte agli emigrati, migranti, immigrati e alle loro famiglie;
- u) assicurare la più ampia diffusione delle iniziative e delle attività svolte dall'associazione attraverso mostre, seminari, convegni di studio, prodotti editoriali, pubblicazioni cartacee o multimediali, anche a mezzo web, nonché attraverso la partecipazione a produzioni cinematografiche;
- v) incoraggiare la partecipazione femminile alla vita attiva delle imprese e promuovere progetti destinati ad incentivare detta partecipazione nel mondo del lavoro attraverso diversi strumenti come seminari o servizi di sostegno alle imprese interagendo con le Commissioni Pari Opportunità per raggiungere tali finalità;
- w) promuovere ed organizzare, autonomamente o in forma convenzionata, Centri Servizi di consulenza e Società di Servizi di assistenza ed informazione agli associati in materia fiscale, amministrativa, legale, informatica, finanziaria, assicurativa, previdenziale, di consulenza del lavoro, sanitaria e quanti altri occorrenti al fine di perseguire gli scopi sociali;
- x) promuovere, attuare e gestire corsi di formazione e alta formazione, continua e permanente, nei vari comparti sociali ed economici per le persone disabili, le persone in situazione di disagio sociale, gli inoccupati, i disoccupati, i detenuti, i detenuti minori, le donne, i soggetti con disoccupazione intellettuale, i minori soggetti a obbligo di istruzione e formazione nonché per ogni altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente sia destinatario (beneficiario) di corsi di formazione, attuando altresì corsi di formazione in ambito sanitario e agricolo;
- y) attuare studi, indagini e campagne di prevenzione sulla dispersione scolastica e su altre tematiche ritenute socialmente rilevanti e promuovere attività di mediazione scolastica;
- z) promuovere politiche attive del lavoro e svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale nonché supporto alla ricollocazione lavorativa;
- aa) promuovere progetti e centri di ricerca in collaborazione con istituti universitari italiani e stranieri, istituzioni e aziende sia pubbliche che private.
- bb) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

L'associazione potrà infine occuparsi, nei confronti dei propri associati di:

- a) promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi interprofessionali per la formazione continua (fondi paritetici), di fondi pensione e di intervento a sostegno delle attività svolte, nonché la costituzione e gestione di fondi sanitari per garantire detti servizi a tutti i cittadini indistintamente;
- b) promuovere e sostenere ogni iniziativa nel campo dell'innovazione;

- c) partecipare a consorzi ed a qualsiasi altra forma associativa tra Enti, siano essi pubblici o privati, i cui fini istituzionali non siano in contrasto con i fini istituzionali propri dell'associazione stessa;

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, previa stipula di appositi protocolli, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 9 Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 10 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 11 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 12 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 13 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e

finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 14 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 16 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
 - dai proventi della gestione del patrimonio;
 - dal ricavato delle attività dell'Associazione;
 - dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
 - dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
 - dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 - dalle erogazioni liberali;
 - dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari.

Art. 17 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità

con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art. 18 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati.

La tessera ha valore annuale.

Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 19 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 20 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 21 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate.

Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 22 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 23 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta in calce all'avviso di convocazione.

Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi (lettera, mail, fax o avviso affisso presso la sede dell'Associazione) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida anche se costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la

fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 29, 30 e 31 del presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 29, 30 e 31 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali

Art. 24 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale.

È composto da un minimo di 3 (TRE) membri compreso il Presidente.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;

- assegna gli incarichi di lavoro;
 - approva i programmi di Attività;
 - approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
 - delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
 - delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
- Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 25 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati.

Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche

sociali, ed è rieleggibile.

Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 26 Segretario, Tesoriere e Organo di Controllo

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Qualora poi l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale da parte dell'Associazione.

Art. 27 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 28 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Art. 29 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 30 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi

previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 31 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 32 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 33 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel R.U.N.T.S. che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'Associazione dovrà da utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.







